



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Da un secolo, oltre.

LOGO AZIENDA

CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI N. _____ POSTO/I DI DOTTORATO IN AZIENDA PER IL CORSO DI

DOTTORATO DI RICERCA IN _____ CICLO _____

L'Università degli Studi di Firenze con sede legale in Firenze, Piazza San Marco n. 4, codice fiscale e partita IVA

n. 01279680480, rappresentata in qualità di Legale Rappresentante dalla Magnifica Retttrice, prof.ssa

Alessandra Petrucci, nata a Milano il 10/03/62, domiciliata per la carica presso la stessa Università

E

L'Azienda _____ con sede legale in _____ C.F/p.i. _____ rappresentata in qualità di

legale rappresentante da _____ nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica presso _____

VISTI

- la Legge n. 240 del 30/12/2010, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema

universitario", e, in particolare, l'art. 19 "Disposizioni in materia di dottorato di ricerca";

- il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, "Regolamento recante

modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da

parte degli enti accreditati";

- il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, emanato con Decreto Rettorale n. 575 (prot. n.

103409) del 12 maggio 2022;

- il Codice della proprietà industriale (D. Lgs. N.30 del 10 febbraio 2005 e ss.mm.ii);

PREMESSO CHE

- l'Università ha istituito, previo accreditamento ministeriale, il corso di dottorato di ricerca in

_____ avente la finalità di trasmettere agli studenti le conoscenze scientifiche in materia di



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Da un secolo, oltre.

LOGO AZIENDA

_____ (inserire l'area tematica generale di riferimento);

- l'Azienda è interessata ad attivare e finanziare un percorso di dottorato presso l'Università nell'ambito del

corso di Dottorato in _____, per il ciclo XL, per numero massimo di _____ posti riservati

a dipendenti impegnati in attività di elevata qualificazione, considerato che le attività formative previste dal

Corso sono coerenti con le attività di ricerca e sviluppo dalla stessa promosse;

Si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - Oggetto

1. Le parti concordano di sottoscrivere la presente convenzione per la creazione di un percorso in azienda

all'interno del corso di dottorato in _____.

2. Il percorso è rivolto ai dipendenti e alle dipendenti dell'Azienda che

abbiano conseguito un diploma di laurea negli ordinamenti previgenti il

D.M. 3.11.1999 n. 509 o di laurea specialistica ai sensi del D.M. 3.11.1999 n. 509 o di laurea magistrale ai sensi

del D.M. 22.10.2004 n. 270 o di analogo titolo accademico conseguito all'estero (Master of Science/Art), che nel

paese di conseguimento dia accesso al Dottorato, equiparabile per durata e contenuto al titolo italiano e che

siano motivati a sviluppare ulteriormente la loro educazione e formazione alla ricerca multidisciplinare

attraverso la frequenza del suddetto corso.

3. La durata del percorso in azienda coincide con la durata ufficiale del corso di Dottorato, ossia 3 anni

accademici (escluso il periodo dedicato alla valutazione e discussione della tesi).

4. Il percorso si intende automaticamente ed istantaneamente concluso nel caso in cui venga meno il rapporto

di lavoro tra il dipendente e l'Azienda proponente.

ART. 2 - Accesso al percorso



1. Il/la dipendente dell'azienda (d'ora in poi "dottorando/a in azienda" o semplicemente dottorando/a) è

ammesso/a al percorso previo superamento della selezione per l'accesso ai corsi di dottorato dell'Università.

Ottenuta l'idoneità viene immatricolato/a nel Corso di Dottorato di Ricerca in

_____.

2. Il/la dottorando/a in azienda, mantiene la sua posizione di lavoratore/lavoratrice dipendente presso

l'Azienda con relativo stipendio, ed è tenuto/a a rispettare gli obblighi formativi ed a portare

avanti il progetto di ricerca assegnato nonché all'elaborazione della tesi.

In particolare, il/la dottorando/a in azienda, al pari degli/delle altri/e

dottorandi/e, deve acquisire nel triennio i crediti formativi previsti dal corso di dottorato, frequentando, fra

l'altro, i corsi di approfondimento ad hoc relativi alle competenze trasversali o "complementary skills", o quanto

comunque eventualmente il bando preveda.

3. Il/la dottorando/a in azienda è a tutti gli effetti un/una dottorando/a e allo/a stesso/a si applicano le norme,

anche di Ateneo, applicabili ai/alle dottorandi/e.

ART. 3 - Impegni dell'Università

1. L'Università emana l'Avviso di selezione a evidenza pubblica nel quale sono indicati i posti di dottorato in

azienda attivati (di seguito indicato come "Bando"), secondo quanto concordato con l'Azienda stessa.

2. Al termine della selezione è redatta una graduatoria specifica per il posto di dottorato in azienda e il vincitore

è ammesso al Corso e immatricolato secondo le procedure ordinarie.

3. Per ciascun/a dottorando/a in azienda l'Università nomina, con delibera del Collegio dei Docenti del corso di

dottorato, un supervisore sotto la cui direzione si sviluppa il percorso formativo, di ricerca e di redazione della

tesi e da uno a tre co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica.

4. Al termine di ogni anno di corso, l'attività del/della dottorando/a è valutata come previsto dal Regolamento

di Ateneo e il Collegio Docenti si



esprime in merito alla sua ammissione all'anno successivo.

5. In caso di non ammissione all'anno successivo, di esclusione o rinuncia del/della dottorando/a, l'Università ne dà tempestiva comunicazione all'Azienda.

6. Al/alla dottorando/a in azienda che abbia superato l'esame finale, svolto secondo le norme di legge e del Regolamento di Ateneo, l'Università rilascia il titolo di Dottore di Ricerca in _____. Tutti gli aspetti dello svolgimento del corso sono disciplinati dal regolamento di Ateneo e dal bando.

7. L'Università dà atto che il supporto fornito dalla Azienda non prevede alcun corrispettivo o impegno da parte sua nei confronti della Azienda, se non nei limiti indicati nella presente convenzione.

ART. 4 - Impegni dell'azienda

1. L'Azienda concorda con l'Università (Consiglio di Dipartimento) il numero di posti di dottorato in azienda da attivare per l'anno accademico di riferimento e per la successiva pubblicazione nel Bando.

2. L'Azienda individua un supervisore aziendale per ciascun/a dipendente che risulta iscritto/a al corso di dottorato, che collabora con il supervisore universitario nella gestione e nel controllo delle attività formative e di ricerca svolte.

3. L'Azienda consente al/alla dottorando/a in azienda la frequenza delle attività previste dal piano formativo individuale e assicura la disponibilità delle risorse e delle strutture necessarie per lo svolgimento della parte di attività di formazione e ricerca del/della dottorando/a presso la sua sede, senza alcun onere per l'Università.

4. L'Azienda si fa carico per ciascun dottorando/a del rimborso delle tasse annuali dovute per l'iscrizione e la frequenza dei corsi (I anno: euro 156,00; II anno: euro 140,00; III anno: euro 140,00), nonché delle spese relative all'attività di formazione e ricerca, mettendo a disposizione di ogni dottorando/a un importo che non potrà comunque superare i 5.000,00 euro nell'arco del triennio.



5. In caso di non ammissione all'anno successivo o ritiro del/della dottorando/a, non sono dovute le rate relative agli anni successivi a tale evento.

ART. 5 - Conclusione del percorso

1. Il percorso in azienda si conclude con un esame finale di discussione della tesi di dottorato presso l'Università.

2. L'ammissione all'esame finale è subordinata alla valutazione positiva del collegio dei docenti, sentito il parere dei supervisor e dei co-supervisor. In caso di giudizio positivo, il collegio dei docenti nomina due valutatori

non appartenenti all'Ateneo né agli atenei o enti con lo stesso convenzionati, in possesso di elevata

qualificazione, di cui almeno uno è un professore o un ricercatore universitario. I valutatori possono

appartenere a istituzioni estere internazionali. I valutatori esaminano la tesi, unitamente alla relazione sulle

attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, ed esprimono, entro trenta giorni dal

ricevimento della documentazione, un giudizio analitico scritto

proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se

ritengono necessarie integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla

discussione pubblica, corredata da un nuovo parere reso dagli stessi

valutatori.

3. La commissione d'esame è composta di comune accordo tra le Parti nel rispetto del Regolamento vigente

presso l'Università in materia di dottorato.

4. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito da parte dell'interessato

della tesi finale nell'archivio istituzionale di Ateneo ad accesso aperto che ne garantirà la conservazione e la

pubblica consultazione secondo quanto disposto dal relativo regolamento di ateneo.

ART. 6 - Proprietà dei risultati

1. Qualsiasi informazione, anche confidenziale (ad es: know-how e/o conoscenze acquisite) o tutelabile ai sensi

del Codice di Proprietà Industriale, in possesso di una Parte prima dell'avvio delle attività di ricerca svolte



dal/dalla dottorando/a, come pure i diritti di autore o i diritti connessi a dette informazioni sono e restano di

piena ed esclusiva proprietà della Parte stessa, ancorché siano messe a disposizione dell'altra Parte per lo

svolgimento delle attività di ricerca del dottorando/a. Ciascuna Parte si impegna a conservare la confidenzialità

sulle informazioni messe a disposizione dell'altra, compresi i segreti commerciali, con l'adozione di tutti gli

strumenti tecnologici e contrattuali utili a tal fine.

2. Nel caso in cui il/la dottorando/a in azienda contribuisca al conseguimento di risultati suscettibili di tutela ai

sensi del Codice di Proprietà Industriale, la titolarità della quota di contributo inventivo

riferita al/alla dottorando/a in azienda dei suddetti risultati sarà condivisa al 50% dall'Azienda e

dall'Università' (Proprietà Intellettuale Congiunta), fatto sempre salvo il diritto morale dell'inventore/autore di

essere riconosciuto tale.

3. Ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra il raggiungimento di risultati suscettibili di formare oggetto

di diritti di proprietà intellettuale. La Comunicazione avviene per mezzo di pec e in modo tempestivo dal

conseguimento degli stessi. Le Parti si impegnano a collaborare nella valutazione della sussistenza dei requisiti

necessari alla brevettazione/registrazione dei risultati.

4. Ciascuna Parte può esprimere il mancato interesse a proteggere i risultati dell'attività di ricerca il prima

possibile dalla comunicazione di cui al comma precedente. In tali casi, l'altra Parte avrà diritto di procedere a

proprio nome in modo pieno ed esclusivo.

5. Le Parti s'impegnano a stabilire con separato e specifico accordo scritto i termini di esercizio dei diritti di

proprietà industriale ed intellettuale relativi alla Proprietà Intellettuale Congiunta, concordando le modalità

attraverso le quali verrà esercitata la titolarità comune.

6. L'Università si impegna a concedere all'Azienda i diritti di sfruttamento

industriale della propria quota di titolarità della Proprietà Intellettuale Congiunta mediante la concessione di

licenza, esclusiva o non esclusiva, di diritto di opzione per futura licenza o futura cessione, di diritto di



prelazione, o di cessione della piena titolarità. Le Parti negozieranno in buona fede le condizioni economiche di

tali operazioni, fermo restando il

diritto dell'Università ad utilizzare la Proprietà Intellettuale Congiunta a fini di ricerca e didattica, con espressa

esclusione di ricerca commissionata da terzi.

7. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che il/la dottorando/a in azienda è tenuto alla pubblicazione

della tesi in archivio ad accesso aperto secondo la legge italiana e relativi regolamenti di Ateneo. L'Impresa

dichiara a proposito di conoscere la previsione normativa per cui le Tesi di dottorato sono rese accessibili ad

accesso aperto, salvo motivate richieste di embargo che non possono superare il termine di 3 anni decorrenti

dalla data di conseguimento del titolo.

ART. 7 - Pubblicazioni

1. Qualsiasi pubblicazione relativa alla ricerca del/della dottorando/a in azienda, deve essere sottoposta

preventivamente all'attenzione dell'Azienda, con almeno trenta (30) giorni di anticipo sulla data di

pubblicazione, la quale verificherà l'assenza di informazioni riservate non divulgabili di proprietà dell'azienda

e nel caso apporterà le dovute modifiche/eliminazioni, fatto salvo il posticipo della pubblicazione per il

tempo necessario all'eventuale deposito della domanda di brevetto, ovvero la sottoposizione della tesi al regime

di "embargo", restando inteso che, in quest'ultimo caso, tale regime durerebbe fino alla rimozione concordata

tra le Parti. In nessun caso il posticipo delle attività di disseminazione deve compromettere l'assolvimento degli

obblighi di legge da parte del/della dottorando/a e il conseguimento del titolo.

2. Nel caso di pubblicazioni dovrà comunque essere indicato che i risultati

sono stati conseguiti nell'ambito di un percorso in azienda all'interno del corso di dottorato in _____, e dovrà

essere inserito inoltre il riferimento al progetto Faber.

ART. 8 - Disposizioni in materia di sicurezza e salute dei/delle dottorandi/e



1. Ai fini della normativa sulla sicurezza, in considerazione del fatto che il/la dottorando/a risulta lavoratore dell'Azienda, quest'ultima sarà chiamata a rispondere nei confronti del medesimo di tutti gli obblighi datoriali previsti dal D.Lgs. 81/2008.

2. Pertanto, l'Azienda provvederà a informare, formare e addestrare il/la dottorando/a in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dall'artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008. Inoltre, qualora risultasse necessario in base alle risultanze della valutazione dei rischi, l'azienda avvierà il/la dottorando/a a sorveglianza sanitaria in base al protocollo stabilito proprio dal Medico Competente.

3. Qualora il/la dottorando/a svolga presso l'Università degli Studi di Firenze attività che lo qualificano quale lavoratore ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, quest'ultima sarà chiamata a valutare la coerenza e la sufficienza sia della formazione maturata dal/dalla dottorando/a nel percorso previsto dall'azienda sia del certificato di idoneità rilasciato dal Medico dell'azienda stessa, in base alle attività a cui il/la dottorando/a sarà adibito nel corso della sua formazione. Se di tali idoneità risultasse necessaria una integrazione, questa sarà a carico dell'Università che provvederà ad avviare il/la dottorando/a ai corsi di formazione specifica relativi alle attività da svolgere e alla sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico Competente dell'Ateneo.

4. Infine, in merito alla fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), l'azienda e l'università provvederanno rispettivamente per le attività svolte presso le proprie sedi, in base alle risultanze della valutazione dei rischi.

ART. 9 - Coperture assicurative

1. I/le dottorandi/e di cui alla presente convenzione sono tutelati dall'Università durante lo svolgimento delle loro attività istituzionali:
- per responsabilità civile per danni a terzi (persone e/o cose), da polizza RCT/O stipulata dall'Università con primaria compagnia assicurativa;



- per infortuni, dall'Inail ai sensi di quanto previsto dal dpr n. 1124 del 30/06/1965 artt. 1 p. 28 e 4 p. 5, ed

eventualmente da polizza infortuni ad adesione volontaria, stipulata dall'università con primaria compagnia

assicurativa.

ART. 10 - Trattamento dei dati personali

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali raccolti in relazione alla presente convenzione saranno trattati da ciascuna Parte al fine esclusivo di dare esecuzione alla stessa ed il mancato conferimento non consentirà il raggiungimento di tale obiettivo.

2. Qualora le Parti determinino congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, si impegnano a definire con separato accordo le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell'informativa.

3. Titolari del trattamento sono le Parti come individuate in epigrafe, contattabili ai recapiti ivi indicati.

4. I dati raccolti saranno trattati, con modalità informatiche o analogiche, dal personale autorizzato al trattamento da ciascun Titolare. Potranno altresì essere trattati da soggetti terzi espressamente individuati come responsabili del trattamento. I dati saranno conservati per il periodo di vigenza della convenzione; il trattamento successivo sarà effettuato ai soli fini di archiviazione. I dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

5. Le parti dichiarano di garantire reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal Regolamento europeo; l'esercizio di tali diritti è consentito, per l'Università contattando l'indirizzo e-mail privacy@unifi.it, per



l'azienda, contattando il responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail

6. Le parti inoltre garantiscono reciprocamente il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali.

ART. 11 - Decorrenza e durata

1. La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione ed avrà validità per il/ ciclo/i _____.

ART. 12 - Foro competente

1. Qualunque controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione della presente scrittura sarà preventivamente esaminata dalle parti e, qualora non si pervenisse ad una soluzione bonaria della stessa, si potrà adire la via giudiziale. Viene eletto competente il Foro di Firenze.

ART. 13 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si fa riferimento alle norme legislative vigenti in materia e, in particolare, al D.M. n. 226/2021, al Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca, emanato con D.R. 575/2022, nonché alle altre disposizioni impartite in materia.

ART. 14 - Imposte di registrazione e bollo

1. La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'Amministrazione Digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è soggetta ad imposta di bollo assolta dall'Università degli Studi di Firenze ai sensi della normativa vigente, è, inoltre soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 30 giugno 1986, n. 131 e dell'art. 2 dell'allegata Tariffa (parte seconda), a cura e spese della parte richiedente.

Per l'Università

Per l'Impresa

La Rettrice

Il legale rappresentante



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Da un secolo, oltre.

LOGO AZIENDA

Prof.ssa Alessandra Petrucci Dott./Dott.ssa _____

FIRMATO DIGITALMENTE*

FIRMATO DIGITALMENTE*

* La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.